

(N. 1997)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1957

Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni magistrati (1), entrati in carriera negli anni 1938-1939, e moltissimi altri (2), entrati negli anni 1941-1943, conseguirono la promozione ad aggiunto giudiziario « con riserva di anzianità » a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, il quale, in via temporanea, aveva apportato sostanziali modifiche al sistema di promozione indicato dagli articoli 132 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

L'articolo 1 di tale decreto disponeva, infatti, che per la durata dello stato di guerra, gli uditori che non avessero sostenuto le prove dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario, sarebbero stati promossi, con effetto dalla data del compimento del bien-

nio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello; e l'articolo 5 aggiungeva che le promozioni da conferirsi a norma di esso decreto avrebbero avuto luogo con riserva di anzianità, riserva che sarebbe stata sciolta, con effetto retroattivo, in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

In base a queste disposizioni, la nomina ad aggiunto veniva, dunque, conferita in via definitiva ed il risultato dell'esame, che si sarebbe dovuto sostenere dopo la cessazione dello stato di guerra, avrebbe avuto soltanto la funzione di fissare l'ordine di graduatoria dei promossi, i quali, provvisoriamente, venivano classificati secondo la graduatoria degli esami di uditore giudiziario.

Argomenti a favore della definitività delle promozioni sono offerti sia dall'espressione ad-

(1) in numero di 27.

(2) in numero di 505.

perata dal legislatore, il quale, avvertendo la portata dei nuovi provvedimenti, dichiarò esplicitamente di « derogare al disposto dell'articolo 132 dell'Ordinamento giudiziario »; sia dagli effetti che avrebbe conseguito la dichiarazione di non idoneità emessa a norma del nuovo decreto, effetti che sarebbero stati identici a quelli indicati dall'articolo 136 dell'Ordinamento giudiziario.

Invero, se il giudizio di non idoneità pronunciato dagli organi previsti dal decreto (Consiglio giudiziario e Commissione speciale di secondo grado) era parificato al risultato negativo dell'esame ordinario, non può non riconoscersi una identità di effetti tra il giudizio di promovibilità espresso da tali organi ed il risultato favorevole dell'esame pratico, effetti che sono costituiti, appunto, dalla nomina definitiva ad aggiunto giudiziario.

Diversamente argomentando, il sistema creato dal decreto legislativo avrebbe presentato una fisionomia in sé stessa contraddittoria, mentre addirittura anomale sarebbero apparse le funzioni del Consiglio giudiziario e della Commissione speciale.

Anche la relazione che accompagnò il progetto del decreto esprime chiaramente la portata delle norme eccezionali: « ... per gli uditori che potrebbero essere ammessi a sostenere lo esame pratico si propone, in conformità di quanto fu praticato nella guerra del 1915, di *procedere alla loro promozione* in base a parere favorevole del Consiglio giudiziario istituito presso la Corte di appello ».

Tuttavia, mentre il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 283, dopo aver chiaramente espressa « l'opportunità di *sostituire* altre norme per *accertare l'idoneità* degli uditori al grado superiore », non fece alcuna riserva di anzianità e conferì la promozione agli uditori secondo l'ordine della loro iscrizione in graduatoria, il legislatore del 1944, nell'intento di non nuocere a quegli uditori che, attraverso l'esame ordinario, avrebbero potuto aspettarsi una migliore classificazione, attribuì alla graduatoria dei promossi carattere provvisorio e, con l'articolo 5, stabilì che la riserva di anzianità sarebbe stata sciolta in seguito « alla graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra ».

Ciò facendo, non si accorse che il mezzo predisposto non era atto al conseguimento dello scopo in quanto esponeva gli aggiunti, già promossi a tale grado, al pericolo di un risultato di esame negativo.

Tuttavia, qualunque fosse stato il rimedio giuridico da apportare in materia nel caso si fosse indetto, dopo la cessazione dello stato di guerra, l'esame pratico, può tranquillamente ritenersi che, non essendo stata apposta alle promozioni ad aggiunto alcuna condizione, esse appaiono definitive, come legittime appaiono quelle successive al grado superiore, anche se a queste ultime venne attribuita la stessa riserva di anzianità che già figurava nelle promozioni ad aggiunto.

Ma se, in base ai rilievi suesposti, il mancato scioglimento della riserva non incide sulle conseguite promozioni, non può dirsi che ininfluente sia la circostanza quanto all'ordine della graduatoria da formarsi in esito ai concorsi per consigliere di Corte di appello e quanto al sistema di promozione per scrutinio.

Infatti, a parte le preferenze di cui all'articolo 148 dell'Ordinamento giudiziario, gli idonei del concorso vengono classificati, a parità di voti, secondo la graduatoria tra loro esistente al momento della partecipazione al concorso, mentre, nel campo dello scrutinio, sia l'ordine di chiamata, sia le successive promozioni, riflettono la graduatoria dei magistrati di tribunale.

È necessario, quindi, attribuire carattere di certezza alla situazione creata in base alle norme eccezionali, scopo che non sembra ormai potersi conseguire attraverso il risultato di un esame, ma solo mediante l'emanazione di un provvedimento legislativo il quale, va notato, non dovrebbe avere altra funzione che quella di convalidare autenticamente una situazione di fatto ormai consolidata da un decorso di tempo abbastanza lungo.

A parte la rilevata anomalia del decreto del 1944, che, come si è visto, avrebbe esposto gli aggiunti al pericolo dell'inidoneità nell'esame, è avvenuto, infatti, che, a causa delle condizioni eccezionali di quel periodo, nessun esame per aggiunto fu indetto dopo la cessazione dello stato di guerra né nei quattro anni successivi; è avvenuto, inoltre, che gli aggiunti furono

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

promossi alla categoria superiore mentre sarebbe apparso più ortodosso sciogliere prima la riserva di anzianità; è avvenuto, infine, che alcuni dei magistrati di tribunale ebbero già a conseguire la promozione in appello senza che i relativi decreti fossero stati oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti.

Sulla base di queste considerazioni sembra, pertanto, necessaria l'emanazione di un prov-

vedimento legislativo che sciolga la riserva di anzianità senza bisogno che si ricorra all'esame quale mezzo per stabilire la classificazione definitiva dei detti magistrati; e all'uopo si è predisposto l'unico disegno di legge che, in un unico articolo, modificando il decreto del 1944 nella parte relativa alla riserva di anzianità, attribuisce carattere definitivo alla graduatoria attualmente esistente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, si intendono disposte senza riserva di anzianità.

La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12.